

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

IL PRESIDENTE

Decreto n.5/2018

Vista la Legge n. 186/1982 e ss.mm.ii.; Visto il c.p.a.;

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che all'inizio di ciascun anno il Presidente del TAR provveda alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

Visti i criteri di classificazione dei ricorsi giurisdizionali secondo l'individuazione delle materie fissata dal "Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – NSIGA" stabilita in accordo con l'ISTAT;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche (di seguito indicate in "neretto") al decreto n. 1/2017, per ragioni di riequilibrio dei ruoli e per affinità fra le materie, conformemente ai criteri di ripartizione fissati nella predetta delibera.

Sentito il Presidente della Sezione Seconda;

DECRETA

Art.1

Con decorrenza dal 1 aprile 2018 la competenza per materia delle due sezioni è così stabilita:

SEZIONE PRIMA

Ambiente, **inquinamento** ed ecologia, comprese cave, gestione dei rifiuti e tutela dei beni culturali, delle bellezze naturali e del paesaggio.

Appalti e concessioni di servizi pubblici

Appalti di forniture

Enti pubblici e società partecipate

Esecuzione del giudicato (Legge Pinto)

Farmacie

Forze Armate e Polizia di Stato

Immigrazione e Cittadinanza

Misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata

Ordinanze contingibili e urgenti

Pubblico Impiego e Concorsi (esclusi quelli per l'accesso ai ruoli della Pubblica Istruzione)

Sanità, Servizio Sanitario Nazionale e Assistenza pubblica

Sicurezza pubblica (esclusi i provvedimenti in materia di detenzione e porto d'armi)

Università ed Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi concorsi, **esami**, rapporti di impiego e di servizio

Vittime del dovere

Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della Sezione

Materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda.

SEZIONE SECONDA

Agricoltura e foreste

Appalti e concessioni di lavori pubblici

Autorità indipendenti e trasporti pubblici

Autorizzazioni e Concessioni

Armi, Caccia e Pesca

Cinematografia, teatro, spettacoli e sport

Circolazione stradale, patenti di guida e Viabilità

Commercio, artigianato, industria e lavoro

Contabilità pubblica (compresi i contributi)

Demanio statale, regionale, provinciale e comunale

Edilizia e Urbanistica

Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree

Elezioni

Igiene e sicurezza sul lavoro

Magistrati

Monopoli di Stato, lotto, lotterie e giochi

Opere pubbliche, Espropriazioni e Occupazioni per pubblica utilità, Requisizioni

Professioni e mestieri (compresa l'iscrizione agli albi)

Pubblica istruzione (con esclusione di Università, Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario), **esami e relativi concorsi**

Servizi pubblici

Telecomunicazioni, stazioni radio.

Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

Art. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

Art. 3

- Il Presidente si riserva di modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:
- a) quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;
- b) per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;
- c) per riequilibrare il carico di lavoro fra le due sezioni.

Art. 4

L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni, in applicazione dei criteri di riparto indicati all'art. 1, sarà disposta con modalità informatica dal Presidente o, previa delega, dal Presidente della Sezione seconda.

L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso ad una sezione interna potrà essere motivatamente segnalata dal Presidente della Sezione seconda o dai Difensori delle parti al Presidente, che provvederà sulla istanza. Successivamente all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, il passaggio ad altra sezione

potrà avvenire per ragioni di connessione con altro ricorso pendente avanti diversa sezione, in applicazione del criterio di cui all'art. 2, ovvero per sopravvenute ragioni di incompatibilità.

Art. 5

I ricorsi per revocazione sono assegnati a Sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 6

La Segreteria Affari Generali curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Sezione Seconda, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Torino, 22 marzo 2018

il Presidente

Domenico Giordano

GIORDANO DOMENICO 22.03.2018 15:49:17 CET